

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ARCI MIELE

Conforme alle disposizioni in materia di associazioni di promozione sociale, come da Decreto Legge 460/97, ed alla disciplina delle associazioni di promozione sociale, Legge n.383 del 7 Dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni.

DEFINIZIONI E FINALITÀ

Art. 1

L' **ASSOCIAZIONE ARCI MIELE** costituita in data **10/03/2013** a **Lecce**, con sede alla **Via Cantù n.5**, è un'associazione di promozione sociale, centro permanente di vita associativa, autonoma, pluralista, laica, apartitica, a carattere volontario, democratica e progressista. Non persegue finalità di lucro ed eventuali proventi delle attività consentite non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette. Vigè l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali e statutarie.

Art.2

Lo scopo principale dell'associazione è quello di promuovere **socialità** e **partecipazione**, realizzando momenti di **promozione sociale** quali: attività culturali, artistiche, musicali, ricreative, sportive e turistiche, didattiche, nonché servizi ed attività socialmente utili, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci ed a una più completa formazione umana e sociale.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento dell'associazione.

Sono campi prioritari di iniziativa dell'**Associazione**:

- a) L'organizzazione di attività ricreative, educative e didattiche rivolte alla conoscenza dell'ambiente, della cultura e delle tradizioni salentine e contadine in genere anche con l'organizzazione di vacanze e attività varie secondo la formula dell'ecoturismo e del turismo sostenibile;
- b) La conservazione, valorizzazione, studio e promozione della biodiversità, oltre che la salvaguardia del territorio, della flora e della fauna salentina;
- c) La coltivazione della terra, la produzione di frutti, piante e fiori solo ed esclusivamente con sistemi naturali;
- d) La promozione e la diffusione della cultura dello sviluppo sostenibile, del risparmio energetico, della valorizzazione di metodi naturali di smaltimento dei rifiuti, del riciclo, di produzione energetica, del rispetto e della valorizzazione dei "beni comuni";
- e) La conservazione, valorizzazione, diffusione, lo studio e la promozione della cultura e dell'arte in ogni forma di espressione oltre alla salvaguardia di beni archeologici ed artistici del Salento;

- f) La promozione e la diffusione di tutti gli sport in genere, con particolare attenzione a quelli che si svolgono a contatto della natura e dell'ambiente rurale;
- g) L'organizzazione di corsi, laboratori, eventi, mostre, congressi e attività di ogni genere e tipo utili a socializzare e che fungano anche da stimolo alla conoscenza e frequentazione;
- h) L'organizzazioni di attività didattiche, ludiche, culturali, sportive, di animazione e spettacolo organizzate in proprio, presso i locali gestiti dall'Associazione, o presso locali diversi di proprietà di Enti pubblici, in strutture educative e scolastiche o strutture private di vario genere purchè svolte nello spirito degli scopi e campi di intervento che l'Associazione si prefigge;
- i) La creazione ed organizzazione di un **GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE**, per i soci, che dovrà successivamente essere regolamentato in dettaglio, per un approccio critico al consumo e per applicare principi di equità e solidarietà agli acquisti degli associati;
- j) La creazione di un **GRUPPO DI PRODUZIONE**, per i soci, agricola, trasformazione di prodotti alimentari, cosmetici naturali e altro, che dovrà successivamente essere regolamentato in dettaglio, al fine di sviluppare una visione della società fondata su pratiche sociali, economiche e ambientali sostenibili, sull'etica, sul senso di responsabilità, sulla reciprocità, solidarietà e cooperazione;
- k) La creazione di un **GRUPPO DI AUTOCERTIFICAZIONE**, tra i soci, che dovrà successivamente essere regolamentato in dettaglio, che garantisca la qualità delle produzioni, il rispetto di regole e disciplinari propri, l'etica della sostenibilità ambientale e la certezza di sistemi naturali.

Per tali scopi l'associazione potrà:

- Avvalersi sia di prestazioni gratuite che retribuite;
- Raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'associazione ed a favorire il suo sviluppo;
- Dare la propria adesione a quelle associazioni ed enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali e favorirne rapporti di collaborazione;
- Organizzare servizi rispondenti ai bisogni culturali, sportivi, turistici, dello spettacolo, della ricreazione, del riposo e dell'assistenza dei soci;
- Organizzare iniziative, attività culturali, sportive, turistiche e ricreative in conformità alle finalità istituzionali contenute nel presente statuto;
- Utilizzare la propria sede in qualunque modo possa contribuire al raggiungimento dei fini statutari sopra previsti;
- Organizzare attività di somministrazione di alimenti e bevande, esclusivamente a favore dei soci ed a coloro che, avendo presentato domanda di adesione, sono in attesa dell'accettazione della stessa da parte del Consiglio Direttivo;

L'Associazione, inoltre, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

I SOCI

Art.3

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che condividono il presente statuto ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.

Agli aspiranti soci è richiesta l'accettazione dello Statuto, l'assenza di pendenze penali, il godimento dei diritti civili, il rispetto della civile convivenza e il pagamento della quota sociale annuale che verrà stabilita dal CONSIGLIO DIRETTIVO.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.8.

Art.4

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al CONSIGLIO DIRETTIVO indicando: **nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e indirizzo e-mail** unitamente alla dichiarazione di accettazione dello statuto, dei regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Art.5

La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale. E' compito del CONSIGLIO DIRETTIVO ratificare tale ammissione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l'assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al CONSIGLIO DIRETTIVO dell'associazione.

Art.6

I soci hanno diritto di:

- a) frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione stessa;
- b) riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione;
- c) discutere ed approvare i rendiconti consuntivi e i bilanci preventivi;
- d) eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

E' ammessa la frequenza di soci di altre associazioni federate ARCI purché in possesso della tessera associativa.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci maggiorenni che abbiano rinnovato la tessera, avendo provveduto al versamento della quota di iscrizione, almeno 10 (dieci) giorni prima dello svolgimento della stessa.

Art.7

I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota sociale annuale, che dà diritto alla tessera;
- al pagamento di contributi per la partecipazione ad attività specifiche;
- al pagamento di quote straordinarie, democraticamente richieste, per eventuali integrazioni di cassa sociale;
- all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Tutte le quote versate sono a titolo di contributo e rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituiscono pertanto, in alcun modo, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi. Non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Art.8

La qualifica di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) mancato pagamento della quota sociale, di contributi o quote straordinarie;
- c) espulsione o radiazione;
- d) dimissioni, che dovranno essere presentate per iscritto al CONSIGLIO DIRETTIVO.

I soci possono essere espulsi o radiati, dal CONSIGLIO DIRETTIVO, per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione, agli altri soci e alle attrezzature, ai luoghi, agli oggetti, ecc. di proprietà dell'Associazione o in qualche modo e a qualunque titolo gestite dalla stessa;
- quando ostacolano, in qualche modo, il buon andamento delle attività associative e lo sviluppo stesso dell'Associazione;
- in tutti quegli altri casi previsti dalle Leggi vigenti.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal CONSIGLIO DIRETTIVO a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando nuovamente il dovuto, dopo almeno sei mesi dall'avvenuta radiazione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima assemblea dei soci.

I soci espulsi o radiati potranno ricorrere, contro ogni provvedimento preso del CONSIGLIO DIRETTIVO, entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, lasciando decidere tutti i soci, nella prima assemblea ordinaria o, nel caso in cui sia stato eletto, dal CONSIGLIO DEI GARANTI.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONI

Art.9

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione,
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi,
- dal fondo di riserva.

Art.10

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario, all'assemblea dei soci, entro il 30 Aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

Art.11

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alle linee generali di attività dell'Associazione.

Art.12

E' prevista la costituzione e l'incremento di un fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alle decisioni dell'Assemblea.

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

- il 10% al fondo di riserva,
- il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature, nonché per ogni altro investimento conforme alle finalità del presente statuto. E' esclusa qualsiasi ripartizione degli utili fra i soci.

L'ASSEMBLEA

Art.13

Partecipano all'Assemblea tutti i soci maggiorenni che abbiano rinnovato la tessera, avendo provveduto al versamento della quota di iscrizione, almeno 10 (dieci) giorni prima dello svolgimento della stessa.

Le riunioni delle Assemblee vengono ordinariamente convocate a cura del CONSIGLIO DIRETTIVO dell'Associazione tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 15 (quindici) giorni prima, e da inviare ad ogni socio con qualunque mezzo, compresa e-mail.

Art.14

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie. Le assemblee sono convocate con annuncio scritto affisso nei locali della sede sociale almeno quindici giorni prima della medesima.

Art.15

L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile. Essa:

- elegge la commissione elettorale, composta da almeno tre membri (Presidente, Segretario e Scrutatore) che controllano lo svolgimento delle elezioni e firmano verbali d'assemblea e gli scrutini;

- discute la relazione del CONSIGLIO DIRETTIVO uscente, l'indirizzo programmatico del nuovo mandato e approva le linee generali del programma di attività;
- discute e approva il rendiconto annuale;
- delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno successivo;
- elegge gli organismi direttivi;
- approva gli stanziamenti per le iniziative previste dal comma 2 dell'art. 13 del presente statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- discutere e approvare regolamenti per specifiche attività dell'Associazione;
- ha facoltà di eleggere un **COLLEGIO DEI GARANTI** composto da tre soci;
- ha facoltà di eleggere un **COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI** composto da tre soci.

Art.16

L'assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal CONSIGLIO DIRETTIVO o dal PRESIDENTE per motivi che esulano l'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dai vari articoli del presente Statuto ed ogni qual volta che ne faccia richiesta il COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI o almeno 1/5 (un quinto) dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea dovrà avere luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art.17

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, **in seconda convocazione**, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno salvo quanto disposto dal successivo art.18. La seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.

Art.18

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo STATUTO o ai REGOLAMENTI, proposte dal CONSIGLIO DIRETTIVO o da almeno 1/5 (un quinto) dei soci è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta degli stessi.

Art.19

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

Per l'elezione degli ORGANI SOCIALI la votazione avviene a scrutinio segreto.

E' ammessa una sola delega per ogni socio, avente diritto e fisicamente presente in Assemblea, le deleghe contribuiscono al conteggio del numero legale.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.20

Il CONSIGLIO DIRETTIVO è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri eletti fra i soci, viene eletto dall'Assemblea e resta in carica 5 anni. I suoi membri sono rieleggibili.

Art.21

Il CONSIGLIO DIRETTIVO elegge al suo interno:

1. il **PRESIDENTE**, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività della stessa, convoca e presiede il Consiglio;
2. il **VICE PRESIDENTE**, che coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
3. il **SEGRETARIO**, che cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente, presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vice Presidente.

Il CONSIGLIO DIRETTIVO può inoltre distribuire, fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività.

Art.22

I compiti del CONSIGLIO DIRETTIVO sono:

- a) eseguire le delibere dell'Assemblea;
- b) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) predisporre il rendiconto annuale;
- d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione dei soci, può delegare allo scopo uno o più CONSIGLIERI;
- f) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- g) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- h) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati, a qualunque titolo;
- i) decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente STATUTO;
- j) presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Art.23

Il CONSIGLIO DIRETTIVO si riunisce ogni volta lo ritenga necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'associazione.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei CONSIGLIERI, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo CONSIGLIERE. Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del SEGRETARIO, che lo firma insieme al PRESIDENTE, tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedono di consultarlo.

Art.24

I CONSIGLIERI sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il CONSIGLIERE che, ingiustificatamente, non si presenta a quattro riunioni

consecutive decade. Decade altresì il CONSIGLIERE che presenta sei mesi di assenza dai lavori del CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il CONSIGLIERE decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti. Ove decada la maggioranza del CONSIGLIO DIRETTIVO si deve provvedere a nuove elezioni.

Il CONSIGLIO DIRETTIVO decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea, indicando nuove elezioni, entro 15 (quindici) giorni.

PRESIDENTE

Art.25

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, rappresenta l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di assenza e di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del consiglio direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 giorni.

COLLEGIO DEI GARANTI

Art.26

Il COLLEGIO DEI GARANTI è composto da 3 (tre) membri eletti in assemblea, nel caso in cui lo si ritenga necessario, dura in carica 5 (cinque) anni a decorrere dalla nomina. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello STATUTO, dei REGOLAMENTI e sull'osservanza delle delibere.

Il COLLEGIO DEI GARANTI decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni volta che le condizioni lo rendano necessario.

Le deliberazioni del COLLEGIO DEI GARANTI sono scritte e motivate.

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Art.27

Il COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI è composto da 3 (tre) membri eletti in assemblea, nel caso in cui lo si ritenga necessario, dura in carica 5 (cinque) anni a decorrere dalla nomina.

Il COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo, decide a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Per l'assolvimento del proprio mandato i revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione, può, ove e quando lo si ritenga necessario, partecipare alle riunioni del CONSIGLIO DIRETTIVO.

L'incarico di revisore è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

Art.28

Le cariche di CONSIGLIERE, SINDACO REVISORE e membro del COLLEGIO DEI GARANTI, sono incompatibili tra loro.

SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.29

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa, da almeno i 4/5 (quattro quinti) dei soci aventi diritto al voto, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza, nel corso di tre successive convocazioni assembleari ricorrenti a distanza di almeno 20 (venti) giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzato, anche a mezzo stampa, lo scioglimento potrà essere comunque deliberato.

La stessa Assemblea, che ratifica lo scioglimento, decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi previsti dal presente statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe e, comunque, per opere di utilità generale, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.30

Per quanto non previsto nel presente statuto o dai regolamenti interni, decide l'Assemblea dei Soci a norma del Codice Civile, del regolamento interno e delle disposizioni delle leggi vigenti.